

I.M.U. 2013 - Novità

Ai fini della quantificazione dell'acconto 2013 devono essere utilizzate le aliquote vigenti per l'anno 2012.

Per tutte le fattispecie ad esclusione degli immobili di categoria D (vedi Risoluzione n.33/E del 21.05.2013) il versamento deve essere fatto unicamente a favore del Comune utilizzando i codici già in essere.

Per l'anno 2013 il versamento della prima rata, ai sensi del Decreto Legge n. 54/2013, è **sospeso** per le seguenti categorie di immobili:

a) Abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

b) Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP), o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

c) Terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'art. 13, commi 4, 5 e 8, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.